



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

STATUTO

Emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012.

.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	5
Art. 1 (Finalità)	5
Art. 2 (Comunità accademica e organizzazione dell'Università)	5
Art. 3 (Autonomia didattica e di ricerca)	5
Art. 4 (Diritto allo studio e diritto al lavoro)	6
Art. 5 (Trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica)	6
Art. 6 (Rapporti con l'esterno)	6
Art. 7 (Pari opportunità)	6
Art. 8 (Comunicazione e valutazione)	6
Art. 9 (Codice etico)	7
TITOLO II STRUTTURE E ORGANI DI RICERCA E DIDATTICI	7
Art. 10 (Dipartimenti)	7
Art. 11 (Compiti dei Dipartimenti)	8
Art. 12 (Autonomia dei Dipartimenti)	9
Art. 13 (Organi del Dipartimento)	9
Art. 14 (Consiglio di Dipartimento)	10
Art. 15 (Direttore del Dipartimento)	10
Art. 16 (Giunta del Dipartimento)	11
Art. 17 (Sezioni)	11
Art. 18 (Commissioni)	11
Art. 19 (Regolamento del Dipartimento)	12
Art. 20 (Centri di Ricerca e di Servizi)	12
Art. 21 (Corsi di Studio)	13
Art. 22 (Consiglio di Corso di Studio)	13
Art. 23 (Giunta del Corso di Studio)	14
Art. 24 (Scuole)	14
Art. 25 (Compiti della Scuola)	14
Art. 26 (Organi della Scuola)	15
Art. 27 (Consiglio della Scuola)	15
Art. 28 (Direttore della Scuola)	15
Art. 29 (Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti)	16
Art. 30 (Scuola di Medicina)	16
Art. 31 (Dottorato di Ricerca)	17
Art. 32 (Scuole di Specializzazione)	17
Art. 33 (Master e Corsi di Perfezionamento)	19
Art. 34 (Strutture Didattiche Speciali)	19
TITOLO III BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI	19

<i>Art. 35 (Biblioteche e Sistema Bibliotecario di Ateneo)</i>	19
<i>Art. 36 (Sistema Archivistico di Ateneo)</i>	20
<i>Art. 37 (Sistema Museale di Ateneo)</i>	20
<i>Art. 38 (Principi dell'accesso aperto)</i>	20
TITOLO IV DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI PER GLI STUDENTI	20
<i>Art. 39 (Servizi di informazione e orientamento per gli studenti)</i>	20
<i>Art. 40 (Servizi didattici)</i>	20
<i>Art. 41 (Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo)</i>	21
<i>Art. 42 (Tutorato)</i>	21
<i>Art. 43 (Spazi a disposizione degli studenti)</i>	21
<i>Art. 44 (Collaborazione Università-mondo del lavoro)</i>	21
<i>Art. 45 (Comitato Universitario per lo Sport - CUS)</i>	21
TITOLO V ORGANI CENTRALI DI ATENEO	22
<i>Art. 46 (Organi Centrali)</i>	22
<i>Art. 47 (Organi ausiliari)</i>	22
<i>Art. 48 (Rettore)</i>	22
<i>Art. 49 (Elezione del Rettore)</i>	23
<i>Art. 50 (Senato Accademico)</i>	24
<i>Art. 51 (Composizione del Senato Accademico)</i>	25
<i>Art. 52 (Consiglio di Amministrazione)</i>	26
<i>Art. 53 (Durata)</i>	27
<i>Art. 54 (Incompatibilità)</i>	27
<i>Art. 55 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)</i>	27
<i>Art. 56 (Direttore Generale)</i>	28
<i>Art. 57 (Conferimento dell'incarico)</i>	28
<i>Art. 58 (Natura e durata dell'incarico)</i>	28
<i>Art. 59 (Nucleo di Valutazione di Ateneo)</i>	29
<i>Art. 60 (Collegio dei Revisori dei Conti)</i>	30
<i>Art. 61 (Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti)</i>	30
<i>Art. 62 (Consiglio degli Studenti)</i>	31
<i>Art. 63 (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG)</i>	31
<i>Art. 64 (Collegio di Disciplina e procedimento disciplinare)</i>	32
TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DI ATENEO	33
<i>Art. 65 (Trasparenza Amministrativa)</i>	33
<i>Art. 66 (Principi di Organizzazione)</i>	33
<i>Art. 67 (Regolamento Generale di Organizzazione)</i>	34
<i>Art. 68 (Funzioni dirigenziali e di responsabilità)</i>	34

<i>Art. 69 (Sistema dei controlli)</i>	35
<i>Art. 70 (Costituzione e adesione ad enti esterni)</i>	35
<i>Art. 71 (Convenzioni)</i>	35
<i>Art. 72 (Attività assistenziale)</i>	36
<i>Art. 73 (Collaborazione interuniversitaria)</i>	36
<i>Art. 74 (Disciplina dei contratti)</i>	37
<i>Art. 75 (Internazionalizzazione)</i>	37
<i>Art. 76 (Contratti e convenzioni per attività didattiche)</i>	37
TITOLO VII NORME COMUNI E FINALI	38
<i>Art. 77 (Linguaggio di genere)</i>	38
<i>Art. 78 (Docenti)</i>	38
<i>Art. 79 (Anno accademico)</i>	38
<i>Art. 80 (Organi Centrali di Ateneo)</i>	38
<i>Art. 81 (Rieleleggibilità)</i>	39
<i>Art. 82 (Validità delle deliberazioni)</i>	39
<i>Art. 83 (Incompatibilità)</i>	39
<i>Art. 84 (Indennità di carica)</i>	40
<i>Art. 85 (Decadenza)</i>	40
<i>Art. 86 (Referendum consultivo)</i>	40
<i>Art. 87 (Rappresentanza studentesca)</i>	40
<i>Art. 88 (Regolamenti)</i>	40
<i>Art. 89 (Modificazioni dello Statuto)</i>	41
<i>Art. 90 (Entrata in vigore)</i>	41
TITOLO VIII NORME TRANSITORIE	41
<i>Art. 91 (Proroga degli Organi)</i>	41
<i>Art. 92 (Costituzione dei Dipartimenti)</i>	42
<i>Art. 93 (Costituzione delle Scuole)</i>	42
<i>Art. 94 (Attribuzione del personale tecnico-amministrativo alle strutture)</i>	42
<i>Art. 95 (Costituzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione)</i>	43
<i>Art. 96 (Rettore)</i>	43
<i>Art. 97 (Collegio dei Revisori dei Conti)</i>	43
<i>Art. 98 (Centri)</i>	43
<i>Art. 99 (Direttore Generale)</i>	44
TABELLA A - Scuole dell'Università di Torino	44
TABELLA B – Aree Scientifico-formativo	44

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 **(Finalità)**

1. L'Università di Torino (di seguito denominata "Università") è un'istituzione pubblica di alta cultura che persegue, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, finalità di istruzione superiore e di ricerca.
2. È dotata di personalità giuridica e non ha fini di lucro.
3. Ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, secondo le norme dell'ordinamento universitario, del presente Statuto e dei Regolamenti citati dallo stesso.

Art. 2 **(Comunità accademica e organizzazione dell'Università)**

1. L'Università è una Comunità di studio e di ricerca, cui partecipano, ciascuno con le rispettive responsabilità e i rispettivi compiti, professori, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici, dirigenti, personale tecnico-amministrativo, studenti, nonché tutti coloro che vi svolgono a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, attività di ricerca, di insegnamento e di studio, di supporto amministrativo-contabile alle attività istituzionali.
2. L'Università adotta criteri organizzativi idonei al conseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso il controllo della gestione e l'individuazione delle responsabilità nel pieno rispetto della trasparenza.
3. L'Università adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale per la determinazione, lo sviluppo e la ripartizione del proprio organico. Tale programmazione si fonda sui principi della qualità e del merito.
4. Le sedute degli Organi Collegiali di Ateneo sono pubbliche nelle forme e nei limiti stabiliti da Regolamento di Ateneo. Con il medesimo Regolamento sono definiti gli strumenti, anche di natura tecnica, per rendere effettivo tale principio.
5. Tutti i componenti della comunità accademica devono assicurare l'impegno adeguato per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali. L'Università sostiene tale impegno con una dotazione di risorse che assicuri il pieno utilizzo e la valorizzazione delle competenze e delle professionalità.
6. L'Università garantisce l'osservanza della normativa vigente sullo stato giuridico del personale, sia esso a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Art. 3 **(Autonomia didattica e di ricerca)**

1. È compito dell'Università curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo la formazione di un sapere critico, lo scambio delle idee, la cooperazione e l'interazione delle culture.
2. L'attività didattica e l'attività scientifica si svolgono nel rispetto della libertà della scienza e del suo insegnamento, garantita dalla Costituzione, nonché del principio dell'autonomia delle strutture scientifiche e della normativa che disciplina gli ordinamenti didattici. L'Università garantisce il rispetto del pluralismo e

tutela il principio dell'indipendenza da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonché politico o economico.

3. L'Università promuove la più stretta connessione strutturale e funzionale tra ricerca e insegnamento.

4. L'Università destina annualmente, nella misura consentita dal proprio bilancio e anche avvalendosi di finanziamenti esterni, una quota significativa delle proprie risorse allo svolgimento e al potenziamento dell'attività di ricerca.

Art. 4

(Diritto allo studio e diritto al lavoro)

1. L'Università adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio, in attuazione dell'art. 34 della Costituzione. S'impegna specificamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente. A questo scopo l'Università persegue lo sviluppo di relazioni efficaci con l'amministrazione statale, gli enti territoriali e ogni altro ente nazionale o locale che abbia per scopo la piena realizzazione del diritto allo studio.

2. L'Università promuove con opportune iniziative l'inserimento dei laureandi, dei laureati e dei dottori di ricerca nel mondo del lavoro, stipulando le necessarie convenzioni con enti pubblici e privati.

Art. 5

(Trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica)

1. L'Università promuove il trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica al sistema economico e sociale; favorisce l'attivazione di società o di altre forme associative di diritto privato, anche allo scopo di sostenere la nascita di nuove imprese che utilizzino i risultati della ricerca.

Art. 6

(Rapporti con l'esterno)

1. L'Università promuove lo sviluppo della dimensione internazionale degli studi e della ricerca scientifica. Persegue tale obiettivo favorendo, con specifici provvedimenti e attraverso l'individuazione di idonee risorse finanziarie, la mobilità internazionale di professori, ricercatori, dirigenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, la ricerca di accordi e convenzioni con Università e altre istituzioni estere operanti nel campo della didattica e della ricerca, la promozione di titoli di studio congiunti e l'implementazione di progetti di ricerca interuniversitari.

2. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della ricerca. Realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.

Art. 7

(Pari opportunità)

1. L'Università garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e alle risorse, alla ricerca e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, senza distinzioni di genere, etnia, lingua, età, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, condizioni personali o sociali.

Art. 8

(Comunicazione e valutazione)

1. L'Università assicura forme di comunicazione adeguate a tutte le sue attività, garantendo la massima trasparenza, la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.

Garantisce la tempestiva redazione dei verbali delle sedute dei suoi organi e la loro piena accessibilità. Pubblica i suoi bilanci in forme che ne garantiscano la piena comprensibilità e chiarezza.

2. L'Università adotta criteri sistematici di valutazione dei risultati della ricerca - nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione e dalle leggi e tenuto conto delle specificità delle diverse aree scientifiche - al fine di verificare il posizionamento delle singole unità di ricerca, comunque costituite, e dell'Ateneo nel suo complesso, nel contesto scientifico nazionale e internazionale, e al fine di definire politiche di miglioramento e promozione della ricerca e di valorizzazione delle persone che ad essa contribuiscono.

3. L'Università promuove e persegue attività di autovalutazione e valutazione esterna dei Corsi di Studio, al fine di verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi, utilizzando a tale scopo specifici strumenti di gestione e di valutazione riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

4. L'Università promuove l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività amministrative e di servizio per il raggiungimento dei fini istituzionali, adottando criteri sistematici e opportuni strumenti per la valutazione di tali attività.

5. L'Università verifica il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 9 (Codice etico)

1. L'Università adotta un Codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti inviolabili, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o le controversie in merito alla proprietà intellettuale. Nel caso di violazione del codice etico nel rispetto del principio di gradualità sono previste le seguenti sanzioni:

- nota di biasimo a firma del Rettore;
- sospensione dalla carica accademica o funzione organizzativa ricoperta per un massimo di sei mesi;
- decadenza dalla carica accademica o funzione organizzativa ricoperta;
- sospensione del diritto a essere nominato o eletto e a ricoprire, per un triennio, qualsiasi carica accademica o funzione organizzativa o incarico istituzionale.

Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

2. Il Codice etico è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II STRUTTURE E ORGANI DI RICERCA E DIDATTICI

Art. 10 (Dipartimenti)

1. I Dipartimenti sono le strutture primarie e fondamentali, omogenee per fini e per metodi, ove si svolgono l'attività di ricerca e le attività didattiche e formative.

2. Ai Dipartimenti e ai relativi Organi di Governo spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche. Qualora un Dipartimento afferisca ad una o più Scuole le attività didattiche del Dipartimento sono condotte in coordinamento con la Scuola o le Scuole di riferimento. Le modalità di afferenza dei Dipartimenti a più Scuole sono definite dal Regolamento generale

di Ateneo, che individua il contributo minimo che ogni Dipartimento deve assicurare per afferire ad una Scuola.

3. Il Dipartimento organizza e gestisce le attività di ricerca e le attività didattiche dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti. Le attività didattiche si svolgono nei Corsi di Laurea, nelle Scuole di Specializzazione, nei Master Universitari e nei Corsi di Perfezionamento. Ogni Dipartimento è Dipartimento di riferimento per almeno un Corso di Studio, secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 3, del presente Statuto. I Dipartimenti concorrono altresì con le Scuole di Dottorato alla formazione di terzo livello nei Dottorati di Ricerca.

4. Ai Dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, in numero non inferiore a 45, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. Nel caso in cui il numero di afferenti a un Dipartimento scenda al di sotto di tale limite, esso dovrà essere ripristinato nell'arco massimo di un anno accademico, pena lo scioglimento del Dipartimento.

5. Ogni professore o ricercatore dell'Università è incardinato in un Dipartimento. Al momento della presa di servizio, il professore o il ricercatore è assegnato obbligatoriamente al Dipartimento che ha effettuato la relativa chiamata. Le procedure di mobilità interna di professori e ricercatori fra i singoli Dipartimenti e la riassegnazione degli stessi in caso di soppressione di un Dipartimento sono disciplinate da Regolamento di Ateneo, che individua i criteri idonei a garantire la tendenziale omogeneità disciplinare di ciascun Dipartimento.

6. L'elenco dei Dipartimenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i componenti di ciascuno di essi, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. La stessa procedura è adottata per la costituzione di nuovi Dipartimenti o per la disattivazione di Dipartimenti esistenti. In caso di disattivazione di un Dipartimento, il personale tecnico-amministrativo è riassegnato dal Direttore Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione e valutate le preferenze espresse dal personale stesso. Le risorse del Dipartimento disattivato sono riassegnate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

7. Ai Dipartimenti è assegnato personale tecnico-amministrativo, sulla base di indicatori correlati con le attività di loro pertinenza, con il numero di afferenti, con il volume e la tipologia delle attività da essi svolte. L'adeguatezza dell'assegnazione è verificata con periodicità triennale.

8. I Dipartimenti possono afferire ad una o più Scuole, all'interno delle quali cooperano all'organizzazione e al coordinamento delle attività didattico-formative. I Dipartimenti che non afferiscono ad alcuna Scuola sono responsabili direttamente del coordinamento delle attività didattiche e della fornitura dei servizi agli studenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti; i medesimi sono altresì responsabili dell'emissione del Manifesto degli Studi e istituiscono obbligatoriamente una Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti di Dipartimento, avente le medesime competenze e responsabilità attribuite dal presente Statuto alle commissioni paritetiche della Scuola.

9. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali i Dipartimenti sono dotati di risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri stabiliti dal Senato Accademico; sono altresì destinatari diretti, con le stesse modalità, di un budget-docenti, espresso in punti organico, che essi utilizzano per bandi di concorso, chiamate o trasferimenti di professori e ricercatori.

10. Possono essere costituiti Dipartimenti interateneo, sulla base di convenzioni stipulate tra gli Atenei interessati. Si applicano i commi 3 e 5 del presente articolo.

Art. 11

(Compiti dei Dipartimenti)

1. I Dipartimenti:

- a) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire in un dato periodo e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dagli organi centrali di Ateneo;
- b) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca e delle attività didattiche, ove sono definite le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera e la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per l'effettiva realizzazione dei progetti di ricerca;
- c) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati, anche a livello internazionale, allo scopo di creare sinergie e reperire fondi per la ricerca e la didattica;
- d) partecipano alla costituzione, all'attivazione e alle attività dei Corsi di Studio in cui sono coinvolti, come specificato all'art. 21 del presente Statuto;
- e) concorrono all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione, ove presenti;
- f) concorrono, in collaborazione con le Scuole di Dottorato, all'organizzazione e alla gestione dei Corsi di Dottorato;
- g) propongono al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione – previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca – l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, e sono responsabili della loro gestione;
- h) promuovono – previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca – attività di alta formazione o formazione permanente, e sono responsabili della gestione delle attività di alta formazione promosse;
- i) definiscono annualmente le esigenze di reclutamento (articolate per settori scientifico-disciplinari) di nuovi professori e ricercatori e di personale tecnico-amministrativo, per garantire lo sviluppo delle attività di ricerca e la sostenibilità dell'offerta formativa, nonché le esigenze finanziarie ad esse connesse;
- j) deliberano le richieste di messa a concorso o di trasferimento di posti per professori di ruolo o ricercatori, nell'ambito delle risorse loro attribuite e in armonia con la politica di Ateneo sulla ripartizione di tali risorse fra i vari ruoli;
- k) deliberano le chiamate dei professori di ruolo e le chiamate per trasferimento dei ricercatori, sulla base delle risultanze delle procedure di cui al presente comma, lettera j;
- l) organizzano le attività di insegnamento dei componenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando una equa ripartizione dei carichi;
- m) provvedono alla cura dei locali e delle attrezzature loro assegnate per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e delle attività didattiche;
- n) si avvalgono per il raggiungimento dei propri obiettivi di personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura secondo le norme vigenti dagli organi centrali dell'Università e affidano attività di ricerca e supporto alla didattica al personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche e qualificate competenze;
- o) svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dal presente Statuto, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti.

Art. 12 **(Autonomia dei Dipartimenti)**

1. Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e gestionale, nel rispetto della disciplina legislativa vigente.

Art. 13 **(Organi del Dipartimento)**

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio di Dipartimento;
 - b) il Direttore del Dipartimento;
 - c) la Giunta del Dipartimento.

Art. 14 **(Consiglio di Dipartimento)**

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
 - b) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
 - c) delibera sulla ripartizione delle risorse ad esso assegnate, su proposta del Direttore e in armonia con il sistema di contabilità economico-patrimoniale dell'Ateneo;
 - d) approva, in conformità con i Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento;
 - e) delibera, in accordo con il piano organico di Ateneo, sulle esigenze di reclutamento e sulle proposte di messa a concorso o di trasferimento di posti per professori di ruolo o ricercatori, nonché sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo, da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio d'Amministrazione;
 - f) delibera sulle proposte di chiamata dei professori e sulle proposte di chiamata per trasferimento dei ricercatori;
 - g) delibera sulle proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio in cui è coinvolto; assume altresì le deliberazioni in merito alla proposta di attivazione o di modifica dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento, in accordo con le Scuole di Dottorato di Ateneo, e approva i relativi programmi;
 - h) assume le deliberazioni in merito alla definizione e all'approvazione del piano dell'offerta formativa;
 - i) approva l'Ordinamento didattico e il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio in cui è coinvolto;
 - l) delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
 - m) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
 - n) approva le relazioni periodiche sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori;
 - o) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
 - p) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
 - q) approva i Programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi reciproci tra i Dipartimenti interessati;
 - r) trasmette agli organi competenti, con la periodicità prevista dai Regolamenti di Ateneo, una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca e di didattica;
 - s) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dal presente Statuto, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti.
3. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento. Ne fanno altresì parte, con modalità di partecipazione diretta ovvero di rappresentanza definite nello specifico Regolamento di Ateneo, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti, i dottorandi di ricerca, gli assegnisti di ricerca e le altre figure individuate dal Regolamento di Ateneo. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per le coperture dei posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Gli studenti, il personale tecnico-amministrativo e le altre componenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori nonché il conferimento di incarichi, supplenze e contratti d'insegnamento.

Art. 15 **(Direttore del Dipartimento)**

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilità di professori ordinari può essere eletto Direttore del Dipartimento un professore associato, che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno.

2. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti in prima e in seconda votazione. Qualora nelle due prime votazioni questa maggioranza non sia raggiunta, si procede ad una terza votazione, con obbligo di estensione dell'elettorato passivo ai professori associati. Qualora anche nella terza votazione non sia raggiunta la maggioranza assoluta dei votanti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nell'ultima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.

3. Il Regolamento del Dipartimento disciplina la costituzione e il funzionamento della Commissione per la ricerca, organo di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca, e della Commissione per la didattica, organo di programmazione e coordinamento di tutte le attività didattiche del Dipartimento. I responsabili delle due commissioni sono nominati dal Direttore e assumono il ruolo di Vice-Direttori del Dipartimento per le rispettive funzioni. Uno di essi è nominato dal Direttore al ruolo di Vice-Direttore Vicario.

Art. 16 (Giunta del Dipartimento)

1. La Giunta del Dipartimento è l'organo propositivo ed esecutivo che affianca il Direttore.

2. Sono componenti di diritto della Giunta il Direttore, i due Vice-Direttori e il Responsabile della contabilità del Dipartimento, con funzioni di Segretario della Giunta.

3. Sono eletti a fare parte della Giunta:

- a) un numero di componenti pari ad un minimo di tre e un massimo di nove, appartenenti al personale docente, di cui un terzo scelto tra i professori ordinari, un terzo scelto tra i professori associati e un terzo scelto tra i ricercatori, con modalità previste nel Regolamento di Dipartimento;
- b) un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale presente nel Dipartimento, e comunque non superiore a tre, con competenze differenziate di tipo didattico, organizzativo e tecnico-scientifico.

Art. 17 (Sezioni)

1. I Dipartimenti possono essere articolati al loro interno in Sezioni, qualora la complessità e la numerosità delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno, nonché in Gruppi di Ricerca. Per ogni Sezione può essere previsto un Coordinatore. Le Sezioni e le relative funzioni sono definite e disciplinate nel Regolamento di Dipartimento. Sezioni e Gruppi di ricerca vengono considerate nei meccanismi di valutazione e autovalutazione del Dipartimento.

Art. 18 (Commissioni)

1. I Dipartimenti possono istituire, oltre agli organi di cui agli articoli precedenti, commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Le norme per il loro funzionamento sono contenute nel Regolamento del Dipartimento.

2. Qualora il Dipartimento non afferisca ad alcuna Scuola, è istituita la Commissione Didattica Paritetica, composta secondo le modalità individuate dal regolamento del Dipartimento e con le competenze previste dall'art. 29 del presente Statuto.

Art. 19 **(Regolamento del Dipartimento)**

1. Entro tre mesi dall'istituzione del Dipartimento, il Consiglio adotta, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti e secondo uno schema contenuto nel Regolamento Generale di Ateneo, il proprio Regolamento di funzionamento, che deve essere approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Regolamento del Dipartimento:

- a) elenca i settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i suoi componenti;
- b) stabilisce le Sezioni in cui il Dipartimento eventualmente si articola;
- c) definisce, in conformità con il presente Statuto, le modalità di composizione della Giunta del Dipartimento;
- d) definisce la disciplina dell'afferenza al Dipartimento del personale non di ruolo;
- e) disciplina ogni altra attività del Dipartimento prevista dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti.

Art. 20 **(Centri di Ricerca e di Servizi)**

1. I Centri Interdipartimentali di Ricerca (CIR) sono strutture dirette allo svolgimento di specifiche attività di ricerca di carattere interdisciplinare o tematico, aventi particolare rilevanza e complessità. Al loro interno, ricercatori provenienti da Dipartimenti diversi perseguono obiettivi comuni anche in collaborazione con centri di ricerca strutture, enti, consorzi esterni con cui condividono le finalità scientifiche. Tra i Centri Interdipartimentali possono essere comprese strutture (Centri di Ateneo per le Grandi Strumentazioni) che ospitino strumenti o piattaforme tecnologiche di dimensioni e costo elevato e con ampio bacino di utenza.

2. I Centri di Competenza (CC) sono strutture che, sulla base del particolare rilievo scientifico e dell'ammontare delle risorse intercettate, possono costituirsi in modo autonomo secondo le modalità previste dal Regolamento di amministrazione e contabilità come centri di responsabilità in seno ad uno o più Dipartimenti.

3. Gli organismi definiti nei due commi precedenti possono partecipare a progetti scientifici promossi da enti pubblici e privati e accedere ai relativi finanziamenti. Possono altresì ottenere finanziamenti sulla base di contratti, convenzioni con enti esterni o prestazioni per gli stessi. I Centri sono autonomi, in armonia con le norme di contabilità dell'Ateneo, e con il bilancio unico di Ateneo, nella gestione del rispettivo budget.

4. I Centri di cui ai commi precedenti sono costituiti con Decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere obbligatorio dei Dipartimenti interessati, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione.

È condizione della costituzione che le funzioni previste non possano essere svolte dalle strutture esistenti.

In seguito a tali pareri, e solo in presenza di indici di produttività scientifica di assoluto rilievo, essi possono ricevere dal Consiglio di Amministrazione l'ulteriore qualifica di Centri di Eccellenza (CE). I Centri sono soggetti ad una valutazione periodica triennale di natura scientifica, anche da parte di revisori esterni. Dopo due trienni, la continuazione dell'attività dei Centri deve essere approvata con la stessa procedura stabilita dal presente articolo per la prima attivazione.

5. Gli organi, le funzioni e le forme di gestione dei Centri sono regolamentati dal Regolamento Generale di Ateneo. Gli organi devono comprendere in ogni caso un Comitato scientifico (che includa componenti esterni ai Dipartimenti costituenti o anche esterni all'Ateneo) e un Comitato di gestione. Il personale e le risorse finanziarie e materiali di cui i Centri si avvalgono sono fornite dalle strutture partecipanti o si ricavano dalle attività del Centro stesso. Nel caso il Centro rivesta, su motivato giudizio del Senato Accademico, un ruolo d'interesse generale per l'Ateneo, tali risorse possono essere integrate con risorse identificate dal Consiglio di Amministrazione che possono includere un fondo di finanziamento ordinario specifico.

6. Possono essere costituiti altresì Centri di Servizi (CS) di interesse per l'Ateneo. Gli organi, le funzioni fondamentali, le forme di attivazione e di gestione e il grado di autonomia di tali centri sono disciplinati dal Regolamento Generale di Organizzazione.

Art. 21 (Corsi di Studio)

1. I Corsi di Studio sono le strutture in cui si articola l'offerta formativa. Sono Corsi di Studio, secondo la normativa vigente, i Corsi di Laurea, i Corsi di Laurea specialistica o magistrale, i Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico. L'elenco dei Corsi di Studio e il relativo ordinamento sono contenuti nel Regolamento Didattico di Ateneo, che ne stabilisce le modalità di istituzione, modificazione, attivazione e soppressione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla normativa vigente.

2. I Corsi di Studio possono essere dipartimentali o interdipartimentali, nonché interateneo quando sono coinvolti più Atenei. Sono dipartimentali quelli la cui organizzazione e gestione è affidata a un solo Dipartimento di riferimento. Sono interdipartimentali quelli la cui organizzazione e gestione è affidata a più Dipartimenti di riferimento.

3. Sono Dipartimenti di riferimento i Dipartimenti che partecipano alla costituzione e all'attività del Corso di Studio con un numero di crediti formativi universitari (CFU) singolarmente superiore al 20% e che assieme erogano un numero di CFU uguale o superiore al 60%. Un singolo Dipartimento è il Dipartimento di riferimento qualora eroghi da solo un numero di CFU uguale o superiore a 60%. Tali percentuali si intendono riferite ai CFU relativi alle materie di base, caratterizzanti, affini e integrative. Per i Corsi di Studio a ciclo unico possono essere stabilite percentuali diverse. La base e il metodo di calcolo delle percentuali sono stabiliti in apposito Regolamento.

4. Il Consiglio di Dipartimento o i Consigli di Dipartimento di riferimento propongono per quanto di loro competenza l'istituzione, la modificazione, l'attivazione e la soppressione dei Corsi di Studio, e ne approvano l'ordinamento didattico. L'attivazione è poi oggetto di apposite deliberazioni degli Organi Collegiali di Ateneo nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con Decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Università. Il Dipartimento o i Dipartimenti di riferimento garantiscono la disponibilità effettiva delle risorse necessarie per l'attivazione del Corso di Studio.

Art. 22 (Consiglio di Corso di Studio)

1. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da tutti i docenti che svolgono attività didattica nell'ambito del Corso di Studio. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di studenti iscritti al Corso di Studio e di personale tecnico-amministrativo afferente ai Dipartimenti di riferimento, nella misura e con le modalità di elezione previste dal relativo Regolamento di Ateneo.

2. La durata del mandato delle rappresentanze studentesche è di due anni accademici. Quella delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo è di tre anni accademici. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora elette, le sedute sono ugualmente valide.

3. Ogni Consiglio di Corso di Studio elegge un Presidente tra i professori ordinari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. In caso di indisponibilità di docenti in questa fascia può essere eletto un professore di ruolo, che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, appartenente ad altra fascia. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio. Il Presidente dura in carica tre anni accademici.

4. Il Consiglio di Corso di Studio:

- a) esercita le attività di programmazione e coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza, secondo quanto previsto da Regolamento di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal Regolamento del Corso di Studio;
- b) adotta e applica i criteri di Ateneo per la Garanzia di Qualità del Corso di Studio, provvede al Riesame annuale e recepisce i suggerimenti e i commenti risultanti dalla valutazione triennale; qualora la valutazione risultasse negativa per due cicli triennali consecutivi delibera la chiusura del Corso di Studio;
- c) propone al Consiglio o ai Consigli dei Dipartimenti in esso coinvolti la propria offerta formativa;
- d) elabora proposte ai Dipartimenti in esso coinvolti sul Regolamento Didattico del Corso di Studio;
- e) esercita ogni altro compito delegato dal Dipartimento o dai Dipartimenti di riferimento, o comunque ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti.

Art. 23 (Giunta del Corso di Studio)

1. Il Regolamento del Corso di Studio può prevedere l'istituzione di una Giunta, cui attribuire compiti di gestione ordinaria dell'attività del Corso di Studio.

Art. 24 (Scuole)

1. Le Scuole sono strutture di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio afferenti e di gestione dei servizi comuni, che possono essere istituite ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Se alle funzioni didattiche si affiancano funzioni assistenziali, le Scuole assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

2. Nell'Università sono istituite le Scuole indicate nella Tabella A allegata al presente Statuto, che ne fa parte integrante. A ciascuna Scuola possono afferire più Dipartimenti, sulla base di criteri di affinità disciplinare. Ogni Dipartimento può afferire a più di una Scuola secondo le modalità previste nel Regolamento Generale di Ateneo. La proposta di afferenza è deliberata dal Senato Accademico con le modalità e le procedure stabilite da Regolamento di Ateneo. La partecipazione ad una Scuola impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto della Scuola stessa.

3. Le Scuole esercitano funzioni di coordinamento e supporto dell'attività didattica dei Corsi di Studio dei Dipartimenti che ad esse afferiscono. Tali corsi saranno individuati su proposta dei Dipartimenti stessi con deliberazione del Senato Accademico. Il Senato Accademico può eccezionalmente, con apposita deliberazione, assegnare un Corso di Studio al coordinamento congiunto da parte di più Scuole.

4. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati le Scuole si avvalgono di personale tecnico-amministrativo e di risorse adeguate agli scopi, sulla base di criteri stabiliti dall'apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 25 (Compiti della Scuola)

1. Le Scuole sono responsabili dei servizi alla didattica e del loro coordinamento. Sono inoltre responsabili delle convenzioni relative alle attività didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione da esse coordinati. Le Scuole, in particolare:
 - a) esprimono parere non vincolante, anche proponendo la attivazione o la soppressione di Corsi di Studio, in merito agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione e dei Master di loro pertinenza, sulla base delle proposte dei competenti Consigli di Dipartimento e Consigli di Corso di Studio;
 - b) ricevono dai Corsi di Studio e trasmettono ai Dipartimenti afferenti con proprie osservazioni le informazioni sulle esigenze di personale docente e tecnico-amministrativo per l'espletamento dei compiti didattici;

- c) definiscono, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla Scuola e ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi destinati all'attività didattica in dotazione ai Dipartimenti, anche al fine di riequilibrarli secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, e provvedono alle esigenze di funzionamento dei locali e delle attrezzature secondo criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo e nell'ambito delle risorse finanziarie che saranno previste in sede di bilancio per ogni Scuola;
- d) elaborano un piano sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Scuola;
- e) sono responsabili della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e job placement, all'emissione del Manifesto degli Studi, al calendario delle lezioni e degli esami;
- f) assicurano che siano uniformemente attuate le procedure previste per il buon andamento delle attività formative, incluse le procedure previste per la Gestione in Qualità;
- g) assicurano il corretto flusso delle informazioni dai Corsi di Studio agli Organi Centrali di Ateneo;
- h) coordinano l'adozione e l'applicazione dei criteri di Ateneo per la Garanzia di Qualità dei Corsi di Studio e per la conduzione del Riesame annuale;
- i) svolgono ogni altro compito previsto dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti.

Art. 26 **(Organi della Scuola)**

1. Sono organi della Scuola:
- a) il Consiglio della Scuola;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) la Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti.

Art. 27 **(Consiglio della Scuola)**

1. Il Consiglio della Scuola è l'organo deliberativo della Scuola. Esso è composto da:
- a) i Direttori dei Dipartimenti che ad essa afferiscono;
- b) un numero di docenti, non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti ovvero tra i coordinatori dei Corsi di Studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, con le modalità previste dal Regolamento della Scuola;
- c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio assegnati alla Scuola, che rimane in carica per due anni accademici, designata in misura non inferiore al 15% e con le modalità previste dal Regolamento della Scuola.
2. L'elettorato passivo relativo alla componente eletta dai Consigli di Dipartimento è riservato ai componenti delle Giunte di Dipartimento, ai Presidenti di Corso di Studio, ai Coordinatori di Dottorato di Ricerca, ai responsabili delle attività assistenziali di competenza della Scuola, ove esistenti.
3. La partecipazione al Consiglio della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 28 **(Direttore della Scuola)**

1. Il Direttore della Scuola è eletto da tutti i componenti il Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che fanno parte del Consiglio stesso e che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.

2. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.
3. Il Direttore dura in carica per tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché con quella di Direttore di altra Scuola e di Direttore di Dipartimento.
4. Il Direttore della Scuola convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne coordina l'attività. Esercita inoltre tutte le funzioni a lui riconosciute dal presente Statuto e dai Regolamenti e da ogni altra disposizione vigente.

Art. 29 **(Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti)**

1. La Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti è composta secondo modalità individuate dal Regolamento della Scuola. Essa è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. È inoltre competente a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate. La Commissione formula pareri sull'istituzione, sull'attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di Corsi di Studio. Tali pareri sono comunicati tempestivamente al Corso di Studio, ai Dipartimenti di riferimento e alla Scuola di afferenza.
2. La partecipazione alla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 30 **(Scuola di Medicina)**

1. La Scuola di Medicina è caratterizzata da funzioni didattiche e clinico-assistenziali, in osservanza delle disposizioni statali in materia. Essa assume i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento.
2. La Scuola di Medicina è articolata in due Poli, inseriti nel contesto delle due Aziende Ospedaliero-Universitarie dell'Ateneo. La Scuola ha autonomia didattica e organizzativa. Ha inoltre, nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo, la gestione di fondi dedicati alla didattica di propria competenza e al funzionamento dei servizi comuni.
3. Il Consiglio della Scuola agisce come organo supervisore, coordinando con i Dipartimenti afferenti gli impegni di spesa per la copertura del personale docente, in caso di ineludibili e comprovate necessità didattiche nei settori clinico-assistenziali che prevedono accordi con il Servizio Sanitario Nazionale.
4. Il Consiglio della Scuola è composto da:
 - a) i Direttori dei Dipartimenti che ad essa afferiscono;
 - b) un numero di docenti, non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lett. b) del presente Statuto e con le modalità previste dal Regolamento della Scuola;
 - c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio assegnati alla Scuola, che rimane in carica per due anni accademici, designata nella misura non inferiore al 15% e con le modalità previste dal Regolamento della Scuola.
5. Il Direttore della Scuola di Medicina, all'atto della nomina, identifica fra i professori ordinari un rappresentante individuato nell'altro Polo, che ricopre la funzione di Vice-Direttore Vicario. Il Vice-Direttore Vicario è nominato dal Rettore con proprio Decreto ed è delegato a rappresentare il Polo di appartenenza nell'ambito dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di cui fa parte.
6. Nell'ambito dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, il Consiglio della Scuola di Medicina è organo deliberante per quanto attiene alla definizione e al coordinamento delle attività assistenziali in

relazione all'attività didattica e di ricerca. In aggiunta alle funzioni attribuite ai Consigli delle Scuole dal presente Statuto, il Consiglio della Scuola di Medicina esprime parere obbligatorio in merito all'istituzione o alla soppressione di Unità Operative, Programmi ed Incarichi rilevanti per l'attività didattica e di ricerca, nonché in merito al conferimento delle relative responsabilità nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie. Il Consiglio della Scuola esprime parere obbligatorio su tutte le deliberazioni degli Organi dell'Ateneo attinenti a rapporti contrattuali e convenzionali coinvolgenti il Servizio Sanitario e l'Università.

7. Il Direttore della Scuola e, in base alla delega di cui al comma 5, il Vice-Direttore Vicario sono componenti di diritto del Consiglio di Direzione nei rispettivi Poli Clinici e partecipano alle attività di programmazione e verifica con le rispettive Aziende Ospedaliero-Universitarie, l'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e altri enti sanitari convenzionati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente e dai protocolli di intesa. Al Direttore della Scuola e al Vice-Direttore Vicario, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del Rettore per l'esercizio di funzioni in ambito sanitario che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.

8. La Scuola di Medicina promuove attività formative post-laurea caratterizzanti, quali l'Educazione Continua in Medicina (ECM), Master e Corsi di Perfezionamento Biomedici.

9. Il Consiglio della Scuola di Medicina coordina i rapporti tra la direzione delle Scuole di Specializzazione e il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

10. La Scuola di Medicina si avvale di una Commissione Didattica Paritetica, articolata in ciascuno dei Poli Didattici, presieduta dal Direttore della Scuola o dal Vice-Direttore Vicario. Può inoltre avvalersi di Commissioni tematiche, con le modalità previste dal Regolamento della Scuola.

Art. 31 (Dottorato di Ricerca)

1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue mediante la partecipazione ad un percorso integrato di attività di ricerca e di formazione di terzo livello organizzato in seno ad una Scuola di Dottorato, ovvero ad un Dottorato Internazionale, che si conclude con la redazione e la discussione di una tesi originale di ricerca.

2. Le Scuole di Dottorato dell'Università sono definite nell'apposito Regolamento di Ateneo che disciplina altresì la composizione e le modalità elettive degli organismi di coordinamento della Scuola e quelle dei singoli Dottorati che la costituiscono. Le Scuole di Dottorato organizzano e gestiscono tutte le attività finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi pluridisciplinari di livello dottorale, che si definiscono Corsi di Dottorato. I Corsi di Dottorato costituiscono parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dell'Ateneo. Le Scuole cooperano con i Dipartimenti, i quali sono sede delle attività scientifiche dei singoli dottorandi e forniscono le competenze per realizzare i programmi formativi all'interno dei cicli dottorali.

3. La Scuola di Dottorato può autorizzare lo svolgimento di attività formative e di ricerca dei singoli dottorandi presso altre strutture italiane o straniere e può autorizzare lo svolgimento di tesi dottorali in tutela con altri Atenei a livello internazionale.

4. Le Scuole di Dottorato, in concorso con i Dipartimenti di riferimento, sono competenti a richiedere l'attivazione e la disattivazione di Corsi di Dottorato.

5. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento del Dottorato è affidata ad una delle strutture dotate di autonomia gestionale ove viene svolta l'attività scientifica del Dottorato.

Art. 32 (Scuole di Specializzazione)

1. Il diploma di Specializzazione si consegue presso le Scuole di Specializzazione dopo un Corso di Studio successivo alla Laurea di secondo livello o di titolo equipollente, ed è finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.
2. Per l'istituzione e l'attivazione di una Scuola di Specializzazione devono essere definiti e approvati dai preposti Organi Collegiali di Ateneo e dal Ministero competente, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dai decreti ministeriali e dalle altre norme vigenti:
 - a) l'ordinamento, comprensivo delle attività formative e professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) e della durata degli studi;
 - b) gli standard e i requisiti specifici della rete formativa della Scuola, comprensivi del numero massimo degli studenti ammissibili.
3. Una Scuola di Specializzazione può essere istituita e attivata, su proposta delle strutture interessate, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie per l'efficace svolgimento dei corsi, e in particolare della disponibilità di risorse finanziarie, strutturali e di personale docente.
4. Le risorse di cui al comma precedente possono essere acquisite anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché con altre strutture o altre Università.
5. La deliberazione di istituzione di ciascuna Scuola di Specializzazione indica a quale struttura la stessa afferisce dal punto di vista amministrativo.
6. Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge o da norme comunitarie, sono organi della Scuola:
 - a) il Direttore (altresì definito Coordinatore);
 - b) il Consiglio della Scuola (altresì definito Comitato ordinatore).
7. Il Direttore della Scuola è eletto tra i docenti di ruolo afferenti a uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della Scuola, che tengano un corso nella Scuola stessa. Il Direttore dura in carica tre anni accademici. Può designare, fra i docenti, un Vice-Direttore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza. Nessuno può ricoprire contemporaneamente la carica di Direttore in più di una Scuola. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.
8. Il Direttore:
 - a) rappresenta la Scuola;
 - b) convoca il Consiglio della Scuola e lo presiede;
 - c) ha, nell'ambito della Scuola, le funzioni proprie del Presidente di Consiglio di Corso di Studio;
 - d) propone alle strutture competenti la stipulazione delle convenzioni.
9. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola, compresi gli eventuali professori a contratto, e da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Scuola.
10. I docenti della Scuola sono designati annualmente dai Consigli delle strutture interessate.
11. Il Consiglio della Scuola ha competenze analoghe al Consiglio di Corso di Studio per quanto riguarda il coordinamento delle attività didattiche; fa inoltre proposte al Consiglio o ai Consigli delle strutture competenti in merito all'attivazione e disattivazione di insegnamenti e all'eventuale stipulazione di contratti.

12. La deliberazione che dispone l'attivazione di ciascuna Scuola di Specializzazione stabilisce l'eventuale attribuzione alla medesima di autonomi poteri di gestione e la tipologia di servizi amministrativi e gestionali di cui fruisce.

Art. 33 (Master e Corsi di Perfezionamento)

1. I Corsi di Master di I e di II livello e i Corsi di Perfezionamento sono istituiti, anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati e con Università nazionali ed estere, per rispondere ad esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di formazione permanente.
2. Tali corsi sono regolati dalla normativa vigente, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dallo specifico Regolamento in materia.
3. Il Direttore del Corso è un docente di ruolo responsabile di un insegnamento nel corso stesso.
4. La deliberazione di istituzione di ciascun Corso di Master o Corso di Perfezionamento indica a quale struttura lo stesso afferisce dal punto di vista amministrativo.

Art. 34 (Strutture Didattiche Speciali)

1. Strutture Didattiche Speciali possono essere costituite, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, per la peculiarità della formazione che impartiscono nel panorama nazionale dell'offerta didattica e per ragioni di particolare complessità organizzativa; a esse è demandato il compito di coordinare attività didattiche speciali o strutture didattiche complesse in relazione a più Corsi di studio tra loro affini e correlati, afferenti a uno o più Dipartimenti.
2. Le Strutture Didattiche Speciali attivate dall'Università sono elencate e disciplinate in apposito Regolamento di Ateneo. Possono essere dotate di autonomi poteri di gestione secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Organizzazione. Le Strutture Didattiche Speciali non detengono alcun budget in termini di punti organico.

TITOLO III BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI

Art. 35 (Biblioteche e Sistema Bibliotecario di Ateneo)

1. Le biblioteche sono strutture finalizzate alle esigenze didattiche e di ricerca della comunità universitaria.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato delle biblioteche e delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell'accesso alle risorse informative online, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione. Promuove lo sviluppo e la fruizione del proprio patrimonio sul territorio ed è inserito funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali.
3. Le biblioteche e il Sistema Bibliotecario di Ateneo si avvalgono di adeguato personale qualificato e dispongono di risorse materiali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è disciplinato da un apposito titolo del Regolamento di Ateneo.

Art. 36
(Sistema Archivistico di Ateneo)

1. Il Sistema Archivistico di Ateneo coordina la gestione della documentazione prodotta e ricevuta dall'Università, assicurandone la tutela e la conservazione autentica e imparziale, predisponendo per ciascuna fase di vita dei documenti gli strumenti atti a garantirne il reperimento, la consultazione e l'affidabilità sia in ambiente tradizionale sia digitale.

Art. 37
(Sistema Museale di Ateneo)

1. Il Sistema Museale di Ateneo assicura la conservazione, fruizione e valorizzazione delle collezioni museali universitarie, che rappresentano un giacimento di beni culturali e insieme una preziosa fonte di informazioni storico-scientifiche in relazione alle discipline di riferimento e si propone, nel rispetto delle più moderne indicazioni della museologia scientifica, l'obiettivo di promuovere nel modo più efficace e di divulgare la cultura scientifica al pubblico anche non specialistico.

Art. 38
(Principi dell'accesso aperto)

1. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

2. L'Università, con apposito Regolamento, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

TITOLO IV
DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI PER GLI STUDENTI

Art. 39
(Servizi di informazione e orientamento per gli studenti)

1. L'Università, in collaborazione con le Scuole e i Dipartimenti, organizza lo svolgimento di attività di orientamento e di informazione riguardanti gli studi universitari. Le Scuole e i Dipartimenti organizzano le attività di orientamento e di informazione riguardanti i Corsi di Studio di loro pertinenza.

Art. 40
(Servizi didattici)

1. Nei limiti delle risorse disponibili, l'Università promuove:

- a) iniziative volte a favorire la frequenza degli studenti;
- b) altre iniziative volte a sviluppare la didattica nelle varie forme dell'insegnamento a distanza;
- c) l'istituzione di corsi intensivi;
- d) l'istituzione di corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti;
- e) l'interscambio di studenti, anche a livello internazionale;
- f) l'istituzione di borse di studio per giovani con Laurea, Laurea specialistica e titolo di Dottore di Ricerca, nonché di sussidi agli studenti per tirocini di formazione anche all'estero;

- g) attività formative autogestite dagli studenti, qualora consentite dalla legge;
- h) premi d'incentivazione per servizi di orientamento agli studenti.

Art. 41 **(Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo)**

1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di singoli studenti o delle organizzazioni studentesche nelle attività di orientamento e di supporto alla didattica o nei servizi forniti agli studenti, con l'esclusione di ogni incarico che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative e didattiche.
2. L'Università può avvalersi altresì, per le attività previste dalla legge, di servizi resi da organizzazioni studentesche costituite e operanti nell'Università stessa.
3. L'Università favorisce le iniziative delle organizzazioni studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, in ambito culturale, sportivo, ricreativo e dei servizi.
4. È istituito l'Albo delle organizzazioni studentesche dell'Ateneo, da aggiornare ogni due anni.

Art. 42 **(Tutorato)**

1. È istituito il servizio di tutorato affidato alla responsabilità dei Consigli delle strutture didattiche.
2. Le norme generali, che riguardano i servizi di tutorato, sono indicate in apposito Regolamento, deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti.

Art. 43 **(Spazi a disposizione degli studenti)**

1. Nelle strutture edilizie universitarie devono essere previsti luoghi di studio, d'incontro e di ristoro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche.

Art. 44 **(Collaborazione Università-mondo del lavoro)**

1. L'Università provvede ad attivare servizi intesi a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di laureandi e neolaureati di qualsiasi livello. A tale scopo sono organizzati seminari informativi, banche dati, tirocini e ogni attività che contribuisca al miglioramento dei rapporti tra l'Università e il mondo del lavoro, al fine di facilitare la transizione dalla prima al secondo.

Art. 45 **(Comitato Universitario per lo Sport - CUS)**

1. È istituito il Comitato Universitario per lo Sport (CUS). Esso:
 - a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva a livello amatoriale e agonistico destinata agli studenti universitari, individualmente o associati;
 - b) esprime pareri sulle convenzioni che l'Università – su conforme deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ciascuno per le proprie competenze – stipula con enti esterni per la realizzazione dei programmi di attività e per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e sovrintende alla loro attuazione;
 - c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte degli studenti che non svolgono attività agonistica;

- d) propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, ciascuno per le proprie competenze, i programmi e gli interventi di edilizia sportiva;
- e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio e provvede alla diffusione dell'informazione;
- f) redige una relazione annuale sull'attività svolta, da trasmettere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato è composto dal Rettore, o suo delegato, che assume le funzioni di Presidente, da due componenti designati dal Comitato Universitario Sportivo Italiano (CUSI), da quattro dipendenti di ruolo dell'Ateneo, di cui due designati dal Senato Accademico e due dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, da quattro rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità previste dal competente Regolamento elettorale, dal Direttore Generale, o suo delegato, dal Presidente del Circolo Università Torino (CUT), o suo delegato.

3. Il Comitato è costituito con Decreto del Rettore e dura in carica un biennio. I componenti del Comitato non possono essere riconfermati consecutivamente per più di due volte. La nomina dopo tre mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. Alle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero competente per l'Università, secondo quanto previsto dalla legge, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

TITOLO V

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 46 **(Organi Centrali)**

1. Sono Organi di Governo dell'Ateneo:

- a) il Rettore;
- b) il Senato Accademico;
- c) il Consiglio di Amministrazione.

2. Sono altresì Organi di Ateneo:

- a) il Direttore Generale;
- b) il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 47 **(Organi ausiliari)**

Sono Organi ausiliari:

- a) il Consiglio degli Studenti;
- b) il Comitato Unico di Garanzia.

Art. 48 **(Rettore)**

1. Il Rettore è il rappresentante legale dell'Università. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Ha inoltre compiti di impulso, attuazione e vigilanza, assicurando che ogni attività dell'Università si svolga secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Garantisce il raccordo tra gli Organi di Governo dell'Ateneo.

2. Il Rettore, in particolare:

- a) convoca e presiede le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, delle quali stabilisce l'ordine del giorno, assicurando il corretto ed efficace funzionamento di entrambi gli organi e l'attuazione delle delibere degli stessi;
- b) redige il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenendo conto delle proposte elaborate dal Senato Accademico, e lo trasmette al Senato Accademico per la formulazione del parere di sua competenza e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- c) redige il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, e lo trasmette al Senato Accademico per la formulazione del parere di sua competenza e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- d) formula la proposta in merito all'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale di cui all'art. 57 del presente Statuto;
- e) sottoscrive gli accordi di cooperazione scientifica e didattica di interesse generale per l'Università, approvati dai competenti Organi di Governo;
- f) presenta al Ministro competente per l'Università le relazioni periodiche previste dalla legge;
- g) promuove rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali e internazionali, nonché con gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati operanti sul territorio di riferimento e le organizzazioni economiche e sociali interessate all'attività dell'Ateneo;
- h) esercita l'azione disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori, secondo le modalità previste dall'art. 64 del presente Statuto e irroga sanzioni disciplinari non superiori alla censura;
- i) assume, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti amministrativi necessari da sottoporre a ratifica dell'Organo Collegiale competente alla prima riunione successiva;
- l) emana le modifiche statutarie;
- m) emana i Regolamenti approvati dagli Organi Collegiali competenti;
- n) rappresenta in giudizio l'Università avvalendosi dell'Avvocatura di Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato, fatta salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione;
- o) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università, assicurando la corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- p) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto.

3. Il Rettore dura in carica sei anni e non è rieleggibile. È nominato con Decreto del Ministro competente per l'Università.

4. Il Rettore designa, fra i professori di prima fascia dell'Ateneo che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un Prorettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni, in caso di temporaneo impedimento od assenza. Il Prorettore è nominato con Decreto del Rettore e il suo mandato coincide con quello del Rettore. La carica di Prorettore non è rinnovabile ed è incompatibile con altre cariche accademiche previste dal presente Statuto.

5. Il Rettore può inoltre designare, sentito il Senato Accademico, Vice-Rettori tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo, in numero non superiore a otto, con delega specifica. Il mandato dei Vice-Rettori è biennale, con possibilità di rinnovo. Può infine esercitare specifiche attribuzioni mediante rappresentanti designati caso per caso.

6. Il Rettore e il Prorettore, su loro richiesta e con Decreto ministeriale, possono essere parzialmente esentati dallo svolgimento di attività didattica. Al Rettore, al Prorettore e ai Vice-Rettori di cui al precedente comma 5 spetta un'indennità di carica nella misura fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 49 **(Elezione del Rettore)**

1. Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia in servizio presso qualsiasi Università italiana, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di

opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università.

2. L'elezione avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da:

- a) un documento programmatico;
 - b) l'indicazione del Prorettore;
 - c) una lista di sottoscrizioni di elettori proponenti la candidatura non inferiore a 100 e non superiore a 200.
- Le modalità di presentazione delle candidature sono contenute nell'apposito Regolamento elettorale.

3. Hanno diritto di voto, per l'elezione del Rettore, i professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici, i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento. Il voto del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici è ponderato con un coefficiente pari a 0,2. La ponderazione dei voti è effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente assegnato, con approssimazione all'unità superiore. Le disposizioni attuative del presente comma sono contenute nel Regolamento elettorale.

4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procede a un terzo turno di ballottaggio fra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. Ogni votazione è valida se vi ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto. Ai fini del quorum, la partecipazione del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici è calcolata in base al coefficiente di ponderazione previsto al comma 3, secondo le modalità attuative previste dal Regolamento elettorale.

5. Le elezioni per la designazione del Rettore sono convocate dal Decano del Corpo Accademico, il quale sovrintende a tutte le operazioni elettorali.

Art. 50 **(Senato Accademico)**

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture scientifiche e didattiche.

2. Il Senato Accademico formula proposte:

- a) in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, da inserire nel documento di programmazione triennale di Ateneo;
- b) di attivazione, modifica o soppressione di Corsi di Studio, sedi, Dipartimenti e Scuole;
- c) di istituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università, sentiti per gli aspetti di competenza gli organi delle strutture interessate;
- d) sull'approvazione e la stipulazione di accordi di cooperazione didattica e di ricerca, di rilevanza generale dell'Ateneo, con Università italiane ed estere, con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché sulla partecipazione dell'Ateneo a fondazioni, associazioni, società, consorzi, centri interuniversitari, e altre forme associative o consortili.

3. Il Senato Accademico, in particolare, esprime parere obbligatorio in merito:

- a) al documento di indirizzo strategico;
- b) al piano pluriennale e ai piani annuali di sviluppo dell'Università, sentite le strutture scientifiche e didattiche;
- c) al piano di programmazione annuale e triennale, finanziario e del personale;
- d) alle proposte del Rettore o del Consiglio di Amministrazione sull'istituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università, sentiti per gli aspetti di competenza gli organi delle strutture interessate;

- e) alle richieste di mobilità interna di professori ordinari, associati e ricercatori, sulla base di quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo;
- f) ai programmi edilizi dell'Ateneo, in vista delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- g) al bilancio di previsione annuale e triennale e al conto consuntivo dell'Università;
- h) alla ripartizione tra i Dipartimenti delle risorse finanziarie per la ricerca e per la didattica e del budget per il personale docente;
- i) all'assegnazione dei posti del personale docente, sulla base delle delibere dei Consigli di Dipartimento;
- l) alla ripartizione delle risorse finanziarie per la manutenzione dei locali, l'acquisizione e la manutenzione delle attrezzature necessarie per la didattica.

4. Il Senato Accademico delibera in merito:

- a) al Regolamento Generale di Ateneo;
- b) al Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- c) alle violazioni del Codice etico, su proposta del Rettore, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina;
- d) alle modalità della propria organizzazione e del proprio funzionamento;
- e) al coordinamento e al raccordo fra i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture dell'Università, dirimendone gli eventuali conflitti;
- f) ai criteri che l'Ateneo, nelle sue diverse articolazioni, adotta per la Garanzia di Qualità dei Corsi di Studio, la valutazione e il miglioramento continuo della didattica, della ricerca e dei servizi;
- g) alle modifiche di Statuto, a maggioranza assoluta dei propri componenti e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione adottato a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- h) ai Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore. Tale proposta è votata dal Senato a scrutinio palese e deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'organo. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima che siano trascorsi due anni accademici dall'inizio del mandato del Rettore. Quando la mozione di sfiducia sia stata approvata dal Senato, è sottoposta al corpo elettorale. I comizi elettorali sono convocati dal Decano dell'Ateneo. La mozione si intende approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Il Rettore sfiduciato ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni.

Art. 51 **(Composizione del Senato Accademico)**

1. Compongono il Senato Accademico:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) ventiquattro docenti di ruolo, di cui almeno otto Direttori di Dipartimento, eletti da tutti i professori e i ricercatori dell'Ateneo;
- c) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- d) sei rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca.

2. L'elezione della componente docente avviene in duplice turno. Al primo turno gli elettori sono raggruppati in quattro macro-aree, come definite dalla Tabella B delle Aree Scientifico-Formative, allegata al presente Statuto.

All'interno di ogni macro-area l'elettore esprime una preferenza per uno dei Direttori di Dipartimento appartenenti alle aree ricomprese nella macro-area. Sono eletti, per ciascuna macro-area, i due Direttori di Dipartimento che hanno ottenuto più voti di preferenza. Al secondo turno gli elettori sono raggruppati, sulla base del settore scientifico-disciplinare cui appartengono, in aree scientifico-formative, a ciascuna delle quali è assegnato il numero di rappresentanti definito dalla Tabella delle Aree Scientifico-Formative. Il Senato può attribuire uno stesso settore scientifico-disciplinare a più aree nel qual caso l'opzione tra le aree dovrà essere effettuata dal docente al momento della presa di servizio. I Direttori di Dipartimento eletti nel primo turno sono imputati all'area di appartenenza, e vanno sottratti al numero di rappresentanti ad essa assegnati. All'interno di ciascuna area scientifico-formativa l'elettore esprime una preferenza per uno dei professori o

dei ricercatori afferenti a quell'area. Sono eletti, per ciascuna area, i candidati che hanno ottenuto più voti di preferenza. Le disposizioni attuative del presente articolo sono contenute in apposito Regolamento elettorale, approvato dal Senato Accademico. Lo stesso Regolamento disciplina altresì i meccanismi di sostituzione dei componenti decaduti o cessati dalla carica.

3. Entro la fine dell'anno precedente a quello previsto per le elezioni del Senato Accademico, il Senato Accademico è tenuto a riesaminare la Tabella delle Aree Scientifico-Formative e può modificarla con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti è disciplinata dagli appositi Regolamenti elettorali.

5. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica solo due anni accademici, e sono rieleggibili una sola volta.

6. Alle sedute del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che esercita anche le funzioni di Segretario, nonché il Prorettore, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale.

7. Il Senato Accademico si avvale di commissioni istruttorie, la cui composizione e le cui regole di funzionamento sono disciplinate da Regolamento di Ateneo, in modo da assicurare la rappresentanza dei Dipartimenti e delle diverse componenti dell'Ateneo.

Art. 52 **(Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che svolge le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo, sovrintende alla gestione economico-patrimoniale, in attuazione degli indirizzi programmatici del Senato Accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è attribuita ai sensi dello Statuto autonomia gestionale e di spesa.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) approva, su proposta del Rettore, e previo parere del Senato Accademico, i bilanci preventivi e consuntivi annuale e triennale di Ateneo e il bilancio consolidato;
- b) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione triennale di Ateneo, l'indirizzo strategico, la programmazione finanziaria annuale e triennale, la programmazione annuale e triennale del personale;
- c) esercita la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare e la vigilanza sulla sua conservazione;
- d) determina, sentito il parere del Senato Accademico, gli oneri contributivi a carico degli studenti e ogni e qualsiasi trattamento economico a favore degli studenti stessi di competenza dell'Amministrazione Centrale di Ateneo;
- e) determina le risorse finanziarie da destinare alle strutture dell'Amministrazione Centrale e ai centri dotati di autonomi poteri gestionali, nel rispetto delle norme contenute nei Regolamenti e in base ai criteri determinati dal Senato Accademico;
- f) determina, previo parere favorevole del Senato Accademico, la ripartizione tra i Dipartimenti delle risorse finanziarie per la ricerca e per la didattica e del budget per il personale docente;
- g) delibera, previo parere favorevole del Senato Accademico, l'assegnazione dei posti del personale docente;
- h) delibera, previo parere favorevole del Senato Accademico, la ripartizione tra le Scuole delle risorse finanziarie per la manutenzione dei locali, nonché l'acquisizione e la manutenzione delle attrezzature necessarie per la didattica;
- i) individua i criteri per il controllo della gestione, nei limiti di cui al comma 1, dell'Amministrazione Centrale e dell'Ateneo nel suo complesso;
- l) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche di Statuto e sui regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole;
- m) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;

- n) autorizza, se ciò comporti spese per il bilancio centrale di Ateneo, accordi e convenzioni con Università ed enti pubblici o privati, nazionali ed esteri, già approvati dal Senato Accademico, nonché contratti per attività di ricerca e di consulenza;
- o) delibera, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione e la modificazione delle strutture centrali e periferiche dell'Università;
- p) conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore Generale;
- q) approva le proposte di chiamata;
- r) delibera in materia di sanzioni disciplinari relative a professori e ricercatori;
- s) stabilisce i criteri e l'ammontare delle indennità per tutte le cariche per cui l'indennità è prevista dalla legge o dal presente Statuto, rendendole pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;
- t) approva il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, secondo la procedura indicata dalle leggi vigenti;
- u) trasmette al Ministero competente per l'Università e al Ministero dell'Economia e delle Finanze il bilancio di previsione annuale, triennale e il conto consuntivo;
- v) delibera in merito alle proposte del Senato Accademico di cui all'art. 50, comma 2, del presente Statuto;
- z) esercita tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 53 (Durata)

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale, e i suoi componenti sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 54 (Incompatibilità)

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono:
 - a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore;
 - b) essere componenti di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;
 - c) ricoprire il ruolo di Direttore di una Scuola di Specializzazione;
 - d) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche o dell'Ente Diritto allo Studio;
 - e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero competente per l'Università e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Art. 55 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da undici componenti:
 - a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) due rappresentanti eletti dagli studenti;
 - c) tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e cinque componenti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo.

I tre componenti esterni e i cinque componenti interni sono designati sulla base della partecipazione a bandi di selezione. I bandi sono destinati a personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica.

Una rosa di dieci candidati interni e di cinque candidati esterni è individuata, tra coloro che hanno presentato domanda, da un Comitato di selezione composto da tre componenti eletti dai ricercatori, tre componenti eletti dai professori associati, tre componenti eletti dai professori ordinari, tre componenti eletti dal personale tecnico amministrativo. Le elezioni sono contestuali a quelle per il Senato Accademico. Assume la funzione

di Presidente del Comitato di selezione il professore ordinario più anziano in ruolo o, in subordine, il più anziano di età.

Sulla base della rosa selezionata, il Senato Accademico procede alla designazione finale dei componenti interni, e il Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, procede alla designazione finale dei componenti esterni.

I curricula e le motivazioni delle scelte e delle designazioni sono resi pubblici sul web.

2. I componenti esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

3. La designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto del Rettore.

5. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore e il Direttore Generale. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

Art. 56 (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione del personale tecnico-amministrativo, dei servizi e delle risorse strumentali, al fine di garantire la legittimità, l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa e tecnica dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente il rispetto degli indirizzi forniti.

2. Il Direttore Generale, in particolare:

- a) esercita i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione;
- b) dispone l'assegnazione alle strutture del personale tecnico-amministrativo necessario per il loro funzionamento;
- c) esercita tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Le funzioni del Direttore Generale non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

Art. 57 (Conferimento dell'incarico)

1. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a un dirigente dell'Università che ne abbia titolo ovvero, previo specifico avviso pubblico, a un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o anche a estranei alle amministrazioni pubbliche, da scegliere in entrambi i casi tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. Il Direttore Generale, sentito il Rettore, può designare fra i dirigenti dell'Università un Direttore Generale Vicario, per coadiuvarlo o sostituirlo in caso di vacanza, di assenza o di impedimento.

Art. 58 (Natura e durata dell'incarico)

1. L'incarico di Direttore Generale non può eccedere i tre anni, è rinnovabile. È regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

2. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

3. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con Decreto del Ministro competente per l'Università, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4. Il Direttore Generale può essere sospeso o dichiarato decaduto, nei casi previsti dalla legge, con provvedimento motivato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 59 **(Nucleo di Valutazione di Ateneo)**

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo adempie le funzioni di valutazione in tema di ricerca, Dottorati di Ricerca, offerta formativa, didattica, rilevazione dell'opinione degli studenti, diritto allo studio e gestione amministrativa.

2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è composto da sette componenti, tra cui un rappresentante eletto dagli studenti. Quattro componenti del Nucleo devono essere esterni all'Ateneo. I componenti non eletti sono scelti fra soggetti di elevata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, ricerca e valutazione, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è nominato con Decreto del Rettore su designazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, e dura in carica tre anni accademici. Il Rettore ne designa il Presidente tra i componenti nominati. Il Senato Accademico rende pubblici i criteri della selezione e il profilo curricolare dei candidati. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. Le sedute del Nucleo di Valutazione sono pubbliche; sono assicurate la pubblicità degli atti e la diffusione dei documenti approvati entro i limiti della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.

4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo svolge le sue attività sulla base di criteri autonomamente determinati, tenuto conto dei requisiti fissati dal Ministero competente per l'Università e dall'ANVUR, dei risultati di valutazione nazionali o internazionali, dell'auto-valutazione di Ateneo e, ove pertinenti, degli indicatori individuati dalle Commissioni Didattiche Paritetiche.

5. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo propone al Senato Accademico, che li delibera, i criteri che l'Ateneo, nelle sue diverse articolazioni, adotta ai fini della Garanzia di Qualità dei Corsi di Studio, della valutazione e del miglioramento continuo della didattica, della ricerca e dei servizi.

6. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo tiene sotto osservazione l'attuazione dei criteri di cui al comma precedente, le strategie istituzionali messe in opera a tale scopo e il modo in cui esse sono attuate e regolarmente riesaminate.

7. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo redige, con cadenze prestabilite, la relazione sulla ricerca e sui Dottorati di Ricerca, la relazione sulla didattica e la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione delle prestazioni.

8. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo verifica i criteri e i parametri concernenti la congruità dei profili curricolari scientifici o professionali previsti dai bandi dei contratti di insegnamento da stipulare con esperti di alta qualificazione esterni ai ruoli dell'Ateneo.

9. Al fine di svolgere i propri compiti, il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha libero accesso a tutti i dati riguardanti la didattica, la ricerca, le strutture e il personale, che gli vengono forniti nei modi e nei tempi da esso stabiliti e nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza dei dati stessi, tramite i servizi tecnico-amministrativi dell'Ateneo. L'Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione autonomia operativa, mettendogli a disposizione una struttura tecnica specificamente dedicata per le necessità di documentazione, di elaborazione delle informazioni e di preparazione delle bozze delle relazioni, secondo le indicazioni impartite dal Nucleo di Valutazione stesso.

10. Ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione e un trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente.

Art. 60 **(Collegio dei Revisori dei Conti)**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione economico-finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.

2. Spetta al Collegio dei Revisori, in particolare:

- a) esaminare i bilanci di previsione e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni;
- b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;
- c) accertare la regolarità delle scritture contabili;
- d) effettuare verifiche di cassa, dei valori e dei titoli in proprietà o in deposito, a cauzione o custodia;
- e) sottoporre al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine agli esami, alle verifiche e agli accertamenti di cui alle lettere precedenti del presente comma.

3. Le competenze del Collegio dei Revisori si estendono a tutte le strutture.

4. Le ispezioni relative ai compiti di cui al precedente comma 2 possono essere svolte anche singolarmente dai componenti del Collegio e successivamente portate all'attenzione del Collegio nel suo complesso.

5. I componenti del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; i medesimi decadono dalla carica nel caso di assenza, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Art. 61 **(Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti)**

1. Il Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione comparativa e nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza amministrativa, nomina con proprio Decreto il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, dei quali:

- a) un componente effettivo con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;
- b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero competente per l'Università tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

2. Almeno due tra i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni accademici e possono essere rinnovati per una sola volta.

4. L'incarico di componente del Collegio non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

5. Il funzionamento, i quorum costitutivi e deliberativi dell'organo sono disciplinati da apposito Regolamento interno.

6. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spettano un'indennità di carica e il trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente.

Art. 62 **(Consiglio degli Studenti)**

1. Il Consiglio degli Studenti ha la funzione di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti e di diffusione dell'informazione sull'attività degli organi dell'Ateneo.

2. Il Consiglio degli Studenti:

- a) esprime pareri obbligatori sulle questioni riguardanti la didattica, i servizi agli studenti, la tassazione studentesca, le Scuole di Dottorato e il diritto allo studio all'esame degli altri organi dell'Ateneo, e sui criteri di attribuzione degli spazi di cui all'art. 43 dello Statuto.
- b) riceve segnalazioni in merito a carenze, malfunzionamenti o problematiche concernenti l'attività didattica, i servizi per gli studenti e il diritto allo studio o in merito alla non applicazione dello Statuto dei Diritti e dei Doveri degli Studenti e delle Studentesse, e le trasmette agli organi competenti dell'Ateneo;
- c) propone all'Ateneo progetti per migliorare la condizione degli studenti o l'ambiente universitario;
- d) elegge i rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, nel Comitato Unico di Garanzia e in tutti gli organi in cui tale modalità di elezione è prevista dal presente Statuto o dai Regolamenti;
- e) ha compiti propositivi in tema di regolamento e di coordinamento delle attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni;
- f) ha inoltre compiti in tutte le materie relative a didattica, servizi agli studenti, tassazione studentesca, Scuole di Dottorato e diritto allo studio.

3. Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel CUS, nell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e da uno studente scelto dagli studenti eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento.

4. Le adunanze del Consiglio degli Studenti sono pubbliche. Almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti, il Consiglio degli Studenti si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti negli organi accademici previsti dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

5. L'attività del Consiglio degli Studenti è disciplinata da un apposito Regolamento, proposto con delibera approvata con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, approvato definitivamente dal Senato Accademico ed emanato dal Rettore.

Art. 63 **(Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG)**

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Possono rivolgersi a tale organo tutte e tutti coloro che a vario titolo fanno parte della comunità accademica.

2. Il Comitato è un organo collegiale paritetico nominato con Decreto del Rettore, formato da una componente designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo, individuati su base elettiva nella misura del 50% dal personale docente e del 50% dal personale tecnico-amministrativo. I componenti del CUG devono essere in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza dell'Organo. Alle sedute del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli studenti individuati su base elettiva.

La composizione, le modalità di elezione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento, nel rispetto della legislazione vigente.

3. Il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'effettivo perseguimento dell'obiettivo, previsto dalla legge, di garantire le pari opportunità e l'assenza di qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine

etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali, in ordine all'accesso agli studi, al lavoro e ai finanziamenti, al reclutamento e alla progressione di carriera, in ordine al trattamento e alle condizioni di lavoro e di studio, alle relazioni tra i componenti della comunità accademica, alla formazione professionale, alla sicurezza sul lavoro e a tutti gli aspetti della vita universitaria. Il Comitato ha altresì compiti propositivi, consultivi e di verifica in merito al perseguimento dell'obiettivo di garantire un ambiente di lavoro improntato alla dignità della persona e al benessere organizzativo, e di contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica all'interno della comunità accademica. Il Comitato promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità e della lotta alle discriminazioni.

4. L'Università può richiedere al Comitato Unico di Garanzia pareri sulle materie di cui al comma precedente.

5. Il Comitato Unico di Garanzia collabora con gli Organi Indipendenti di Valutazione nelle materie di propria competenza.

6. L'Università fornisce i dati, le informazioni e le risorse umane e finanziarie necessarie a garantire al Comitato Unico di Garanzia l'esercizio dei compiti ad esso assegnati dalla legge e dal presente Statuto.

7. Il Comitato Unico di Garanzia collabora con la Consiglieria o il Consigliere di fiducia, come previsto dalla normativa in materia antidiscriminatoria, dal Codice etico e dal Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Università.

Art. 64 **(Collegio di Disciplina e procedimento disciplinare)**

1. Il Collegio di Disciplina esercita poteri istruttori in ordine ai procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori dell'Università e opera secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

2. Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori di prima fascia, da due professori associati e da due ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di impegno a tempo pieno, nominati dal Rettore in qualità di titolari, nonché da tre supplenti di cui un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Il Presidente è scelto dal Rettore fra i professori di prima fascia. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

3. La sezione giudicante di ciascun procedimento è composta, rispettivamente, dal Presidente e da due componenti di prima fascia, nei procedimenti relativi a professori di prima fascia; dal Presidente e da due professori di seconda fascia, nei procedimenti relativi a professori di seconda fascia; dal Presidente e da due ricercatori, nei procedimenti relativi ai ricercatori.

Nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare non può mutare la composizione del Collegio.

4. Il procedimento disciplinare è avviato, su proposta motivata del Rettore, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'ordinamento vigente. La trasmissione degli atti al Collegio di Disciplina, con la relativa proposta motivata, deve avvenire entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti per i quali si procede.

5. Il Collegio di Disciplina opera con le modalità del giudizio fra pari, nel rispetto del principio del contraddittorio. Uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia scelto tra i professori o i ricercatori dell'Università, il Collegio esprime entro trenta giorni dalla ricezione degli atti parere vincolante sulla sanzione disciplinare da irrogare, ovvero sull'archiviazione del procedimento e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, adotta la decisione finale in conformità con il parere espresso dal Collegio di Disciplina.

7. Il procedimento si estingue comunque ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di Disciplina ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DI ATENEO

Art. 65 (Trasparenza Amministrativa)

1. I Regolamenti di Ateneo garantiscono la piena realizzazione dei principi di semplificazione dell'azione e dei procedimenti amministrativi, affermando la valorizzazione delle professionalità e assicurando l'individuazione della responsabilità.
2. Agli interessati è garantito – anche in forma telematica – il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo modalità disciplinate dalla legge e dal Regolamento Generale di Organizzazione. Sono inoltre garantite la pubblicità e l'informazione sugli atti di rilevanza generale.
3. I provvedimenti dell'Università sono comunicati ai destinatari in forma completa, analitica e motivata, anche in forma telematica.
4. Le deliberazioni e i verbali delle adunanze degli Organi Collegiali dell'Università sono pubblici. Dopo l'approvazione sono tempestivamente depositati in un luogo accessibile al pubblico anche in forma telematica.
5. I bilanci e le risultanze degli appalti e di altre materie d'interesse generale sono resi pubblici, anche in forma telematica.

Art. 66 (Principi di Organizzazione)

1. L'Università identifica e utilizza modelli di organizzazione che consentano una gestione professionale altamente qualificata e coerente, a sostegno delle proprie funzioni scientifiche e didattiche.
2. L'Università assume, quale principio di gestione per la propria attività, il metodo della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi e della pianificazione per progetti.
3. Adotta conseguentemente un modello organizzativo coerente con tale principio, in modo da assicurare, con le risorse impiegate, il più elevato livello di efficacia.
4. Favorisce forme di coordinamento e accordi di collaborazione fra le strutture per una maggiore efficienza, efficacia ed economicità per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
5. La Direzione Amministrativa e gli uffici dell'Amministrazione Centrale svolgono attività di coordinamento, di assistenza, di supporto e di consulenza per le altre strutture dell'Università.
6. L'Università assume a proprio carico iniziative per la copertura assicurativa collettiva riguardo a rischi di responsabilità gravanti sul personale di qualsiasi grado o mansione, per danni causati a terzi (escluso il

rischio derivante da responsabilità amministrativa e contabile) in conseguenza di fatti, atti od omissioni posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni e rinvia ad apposito Regolamento anche l'individuazione di detto personale. Nella copertura assicurativa sono compresi gli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, quando il dipendente sia assolto.

7. È obbligo di tutti i componenti della comunità accademica provvedere periodicamente all'aggiornamento delle proprie competenze e professionalità. L'Ateneo fornisce strumenti adeguati al fine di rendere effettivo tale principio.

Art. 67 **(Regolamento Generale di Organizzazione)**

1. L'organizzazione delle strutture dell'Università, nonché le forme di coordinamento e di collaborazione tra le stesse, sono definite in base alla normativa vigente in materia di contrattazione collettiva e sono disciplinate dal Regolamento Generale di Organizzazione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

2. Il Regolamento Generale di Organizzazione definisce i tipi di strutture, anche decentrate, dell'Università, responsabili di realizzare risultati coerenti in termini di efficacia e di efficienza, cui sono riconosciuti autonomi poteri gestionali, indicati dallo stesso Regolamento Generale di Organizzazione.

3. Le strutture con autonomi poteri gestionali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, in conformità al Regolamento Generale di Organizzazione.

4. La deliberazione del Regolamento Generale di Organizzazione comporta la conforme modifica delle norme del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, o di altri Regolamenti dell'Università per adeguarli alla nuova normativa.

5. Il personale tecnico-amministrativo, nell'ambito degli obblighi contrattuali, svolge funzioni e assume responsabilità nelle attività organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.

6. L'Università valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo e ne precisa compiti e responsabilità, assicurandone la formazione annuale finalizzata al perseguimento di più elevati standard di qualità, di produttività ed efficienza, le cui linee di indirizzo sono determinate nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi vigenti.

7. L'Università garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di un apposito Ufficio Relazioni con il Pubblico, e intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.

Art. 68 **(Funzioni dirigenziali e di responsabilità)**

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza pubblica, il Direttore Generale, gli altri dirigenti e i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Le funzioni dirigenziali sono attribuite dal Direttore Generale, con provvedimento motivato e secondo le modalità e i limiti definiti dalle norme vigenti sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

3. In ciascuna struttura dell'Amministrazione di Ateneo con a capo un dirigente, sono previste, con modalità previste dal Regolamento Generale di Organizzazione, forme di consultazione con il personale tecnico-amministrativo afferente alla struttura stessa.

Art. 69
(Sistema dei controlli)

1. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità disciplina la gestione amministrativo-contabile e la redazione del Bilancio Unico di Ateneo, nonché le forme di controllo interno per la responsabilità, l'efficienza e l'efficacia della gestione e la salvaguardia del patrimonio dell'Ateneo.

Art. 70
(Costituzione e adesione ad enti esterni)

1. Per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, per l'erogazione di servizi di particolare rilevanza e per l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni, l'Università, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Organizzazione, può stipulare convenzioni con soggetti terzi, può costituire organismi autonomi ed enti strumentali e può aderire a soggetti giuridici.

2. In particolare, l'Università può:

- a) costituire organismi ed enti strumentali per l'esercizio o la gestione di attività di particolare rilevanza connesse con i propri fini istituzionali, nelle forme previste dalla legge;
- b) promuovere e aderire ad associazioni, consorzi, fondazioni, società e altri soggetti previsti dalla legge.

3. L'Ateneo partecipa con apporto di conoscenze e professionalità, mentre l'apporto finanziario comunque non può superare l'importo di euro cinquemila.

4. Nel caso di collaborazione con soggetti esterni all'Università devono essere garantiti appropriati strumenti di indirizzo, informazione e controllo sulle attività oggetto della collaborazione, nonché le opportune garanzie di carattere economico e patrimoniale.

5. Nel caso di adesione ad enti, all'Università dovrà essere garantita una adeguata rappresentanza, nominata dal Consiglio di Amministrazione, negli Organi di Governo dell'ente.

6. L'istituzione o l'adesione a enti deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, al quale dovrà essere sottoposto lo Statuto dell'ente, un piano finanziario almeno quinquennale e una relazione sulle attività dell'ente e sui benefici che esso potrà recare all'Università.

Art. 71
(Convenzioni)

1. Al fine di potenziare le proprie attività didattiche e di ricerca, i Dipartimenti e le altre strutture dotate di autonomi poteri di gestione, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati aventi ad oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università.

2. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di borse di studio, comprese quelle di Dottorato di Ricerca, di assegni di ricerca, di contratti a termine per il personale docente.

3. Qualora l'attività convenzionale comporti una spesa o un'entrata a favore del bilancio di Ateneo, la competenza all'approvazione e alla stipulazione è, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione, salva delega al Direttore Generale, e del Rettore, salva delega ai Direttori di Dipartimento interessati.

4. Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Organizzazione circa la procedura di approvazione delle convenzioni, sono comunque riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione e del Rettore:

- a) le convenzioni e gli accordi internazionali, compresi quelli per l'istituzione di doppi titoli o di titoli congiunti;
- b) le convenzioni quadro;
- c) le convenzioni per l'attivazione di contratti a termine per il personale docente.

5. Le convenzioni definiscono i fini e la durata dei programmi di ricerca e di formazione nonché le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, la proprietà, la brevettabilità e l'eventuale sfruttamento economico dei risultati ottenuti, fatta salva la possibilità per l'Ateneo di utilizzare i risultati stessi per i propri fini istituzionali.

6. Le convenzioni possono avere ad oggetto la cessione di risultati di ricerca, l'erogazione di servizi, le prestazioni di consulenze o di attività didattica verso l'esterno. In tal caso i corrispettivi delle prestazioni devono essere determinati sulla base di tutti i costi sostenuti dall'Ateneo, oltretutto delle prestazioni del personale docente e tecnico-amministrativo, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Generale di Organizzazione.

Art. 72 **(Attività assistenziale)**

1. L'Università stipula, su proposta delle Scuole o dei Dipartimenti interessati e previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, apposite convenzioni con enti pubblici o privati riguardanti attività assistenziali, ai sensi della normativa vigente.

2. Le convenzioni fissano le modalità di gestione diretta o di cogestione amministrativa e sanitaria delle strutture assistenziali convenzionate, garantendo un'attività scientifica, didattica e assistenziale altamente qualificata.

Art. 73 **(Collaborazione interuniversitaria)**

1. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'Università incoraggia e sostiene la collaborazione a livello nazionale e internazionale con altri Atenei, Istituti di istruzione, Enti di Ricerca, Accademie e altre istituzioni a carattere universitario.

2. A livello nazionale la collaborazione interuniversitaria potrà svilupparsi mediante:

- a) la costituzione di Centri Interateneo per lo svolgimento di programmi di ricerca che richiedano una forte interazione di conoscenze e la messa in comune di apparecchiature scientifiche di particolare complessità;
- b) la costituzione di Scuole di Dottorato e di Dottorati di Ricerca in consorzio i quali prevedano il rilascio congiunto di titoli di studio;
- c) la costituzione di Dipartimenti interateneo, anche finalizzati allo svolgimento di attività didattiche che portino al conseguimento di titoli di studio congiunti;
- d) ogni altra attività compatibile con i compiti istituzionali dell'Università.

3. Per le finalità di cui al comma precedente l'Università può costituire, tramite convenzioni con le Università interessate, Centri di Ricerca o Centri di Servizi Interuniversitari, anche sotto forma di consorzi o mediante altre forme giuridiche previste dalla normativa vigente, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università. Le relative modalità di funzionamento e di gestione sono determinati nella convenzione di cui al comma precedente.

4. L'Università, nella consapevolezza che la cooperazione internazionale è fondamento stesso del concetto di universalità dell'istituzione universitaria, favorisce e sostiene i processi di internazionalizzazione a tutti i livelli di studio e in tutti i settori di attività delle strutture universitarie.

5. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina i contenuti e le modalità di stipulazione degli accordi di cooperazione nazionali e internazionali e fra Atenei ed Enti di Ricerca.

6. In particolare, possono essere stipulate convenzioni con istituzioni di livello universitario ed Enti di Ricerca per:

- a) attività didattiche e scientifiche integrate, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità;

- b) programmi integrati di studio degli studenti e dei dottorandi di ricerca, in particolare finalizzati al rilascio di titoli di studio congiunti o di doppi titoli;
- c) la partecipazione a programmi di studio e di ricerca promossi da organismi nazionali e internazionali.

Art. 74 **(Disciplina dei contratti)**

1. I contratti dai quali deriva un'entrata o una spesa per l'Università o che comunque riguardino alienazioni, locazioni, acquisti, appalti di opere, concessione di servizi o concessione di attività mediante convenzione devono essere stipulati seguendo le procedure previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in base alla normativa vigente.
2. In ogni caso, il Regolamento di cui al comma precedente non potrà prevedere procedure nelle quali particolari soggetti pubblici o privati abbiano un trattamento privilegiato.
3. Contratti aperti per quantità o qualità di forniture, servizi o lavori sono disciplinati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
4. Il Regolamento Generale di Organizzazione disciplina l'attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato per attività di ricerca, di collaborazione alla docenza, di consulenza scientifica, fatto salvo quanto disposto dal presente Statuto in materia di contratti o convenzioni per attività didattiche o di ricerca.

Art. 75 **(Internazionalizzazione)**

1. Per l'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca, l'Università, nel rispetto della propria autonomia, può stabilire rapporti di collaborazione con l'Unione Europea, lo Stato, le Regioni e con altri enti e istituzioni italiane ed estere; può partecipare alla progettazione e attuazione di attività culturali e formative promosse da terzi; può svolgere attività di consulenza o avvalersi della stipulazione di appositi accordi, contratti, convenzioni o costituire associazioni, fondazioni, consorzi o altri enti o soggetti ammessi dalla legge.

Art. 76 **(Contratti e convenzioni per attività didattiche)**

1. L'Università, su proposta dei singoli Consigli di Dipartimento o delle altre strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare, con enti pubblici e privati, convenzioni per il finanziamento di posti di professore e ricercatore nonché di supplenze e di incarichi da attribuire nei limiti e con le modalità previsti dall'ordinamento universitario. Le convenzioni per il finanziamento di posti di professore e di ricercatore prevedono la copertura parziale o totale della retribuzione del docente, comprensiva di oneri fiscali e parafiscali, e devono avere una durata minima conforme a quella fissata da leggi o Regolamenti e comunque non inferiore a dieci anni.
2. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure disciplinate con propri Regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, l'Università può conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti determinati dalla normativa vigente.
3. Per tutte le attività didattiche previste possono essere stipulati contratti di durata non superiore all'anno, per lo svolgimento di attività integrative o di corsi ufficiali che non possono essere altrimenti svolti. La durata e la possibilità di rinnovo di tali contratti sono fissate dalla legge o da Regolamenti.

4. I Dipartimenti e le Scuole possono attivare - anche in seguito a convenzione con enti pubblici e privati - cicli di esercitazione, dottorati di lingua straniera, altre attività didattiche, borse di qualsiasi tipo, anche a favore di cittadini stranieri.

5. La procedura per la stipulazione delle convenzioni e dei contratti di cui al presente articolo è disciplinata da appositi Regolamenti.

TITOLO VII NORME COMUNI E FINALI

Art. 77 (Linguaggio di genere)

1. Nel rispetto del principio delle pari opportunità, le norme del presente Statuto si intendono comprensive ed attuative del principio di comunicazione del linguaggio di genere.

Art. 78 (Docenti)

1. Ogni volta che, nel presente Statuto, viene fatta espressa menzione dei termini “docente di ruolo” o “personale docente”, tale espressione si intende riferita a tutti i professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Università. Ciò non comporta alcuna modificazione nello stato giuridico e nel trattamento economico del personale come previsto dalla normativa vigente.

Art. 79 (Anno accademico)

1. Il Senato Accademico determina la data d'inizio dell'anno accademico.

Art. 80 (Organi Centrali di Ateneo)

1. Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici, il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni accademici. I rappresentanti degli studenti negli stessi organi durano in carica due anni accademici.

2. Le funzioni di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono essere assunte per più di due mandati, anche non consecutivi. Fanno eccezione il Rettore e il Prorettore, componenti di diritto di tali organi nei limiti della scadenza del proprio mandato.

3. Il Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni del Senato Accademico è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

4. Tranne il Rettore e il Prorettore, nessuno può fare parte contemporaneamente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. La condizione di professore o ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi carica accademica dell’Università. A tal fine si intende per carica accademica:

- a) il Rettore;
- b) il Prorettore e i Vice-Rettori;
- c) il componente del Senato Accademico;
- d) il componente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo;

f) il Direttore di Scuola;

g) il Direttore di Dipartimento.

L'elettorato passivo in ordine a tali cariche è riservato a coloro che assicurino un numero di anni di servizio prima della data del loro collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.

6. Ai componenti, privi di indennità di carica, del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti spetta un gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute degli organi stessi. Le modalità di corresponsione, l'importo e la disciplina per l'erogazione del gettone di presenza sono fissati da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 81 (Rieleleggibilità)

1. Le funzioni di Direttore di Dipartimento, Direttore di Scuola, Direttore di Corso di Studio, Direttore di Scuola di Dottorato o di Scuola di Specializzazione o di Master o di struttura didattica speciale, non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. La presente disposizione si applica anche alla carica di vertice di una delle strutture di cui al titolo V del presente Statuto.

Art. 82 (Validità delle deliberazioni)

1. Le riunioni degli Organi Collegiali dell'Università sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Per la validità delle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, è richiesta in ogni caso la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Possono intervenire alle adunanze degli Organi Collegiali, su invito del Presidente, persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna.

4. Le deliberazioni degli Organi Collegiali dell'Università sono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto prevedano maggioranze differenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 83 (Incompatibilità)

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; non possono essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento; non possono ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle Scuole di specializzazione o fare parte del Consiglio di Amministrazione delle scuole di specializzazione; non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche; non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

2. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo i componenti degli Organi Centrali dell'Università, come definiti all'art. 46 del presente Statuto, né i responsabili dei Centri dotati di autonomi poteri di gestione, i dirigenti dell'Ateneo, i Direttori di Dipartimento, di Scuola, di Corso di Studio e di Scuola di Dottorato.

Art. 84
(Indennità di carica)

1. Ai Direttori o Presidenti di centri dotati di autonomi poteri di gestione può essere concessa, ove consentito dalla normativa vigente, un'indennità di carica il cui importo è fissato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 85
(Decadenza)

1. I componenti non di diritto degli Organi Collegiali che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza decadono. Il Regolamento di funzionamento dell'organo determina il criterio della continuità.

Art. 86
(Referendum consultivo)

1. Possono essere indetti, secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo, referendum consultivi.

Art. 87
(Rappresentanza studentesca)

1. Sono presenti rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio, nelle Scuole e nei Dipartimenti in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo.

2. Gli studenti eletti negli Organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale, rinnovabile per una sola volta.

3. L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea specialistica o magistrale, ai Dottorati e alle Scuole, secondo le modalità indicate nel relativo Regolamento.

4. Il Regolamento che disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti è deliberato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione e sentiti il Consiglio degli Studenti e le organizzazioni studentesche presenti nell'Università.

5. Il Regolamento prevede procedure organizzative idonee a garantire la effettiva possibilità di esercitare il diritto di voto.

6. Il numero dei rappresentanti degli studenti eletti nei diversi organi non può essere vincolato alla percentuale dei votanti.

7. I rappresentanti degli studenti hanno accesso a tutte le informazioni necessarie per svolgere il loro ruolo.

8. I rappresentanti degli studenti possono inoltre:

- a) usufruire dei servizi telematici dell'Ateneo allo scopo di informare gli studenti;
- b) indire consultazioni dirette tra gli studenti;
- c) organizzare assemblee con gli studenti.

Art. 88
(Regolamenti)

1. I Regolamenti previsti o richiamati dal presente Statuto sono predisposti con il coinvolgimento nel procedimento di redazione, sin dalla fase della proposta, delle componenti della Comunità accademica cui la

disciplina di tali regolamenti fa riferimento. A tal fine possono essere costituiti gruppi di lavoro, idonei ad assicurare l'adeguata rappresentanza di tutte le aree.

2. È richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dei competenti organi universitari, anche in sede consultiva, per le delibere relative all'adozione del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento didattico e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Art. 89 **(Modificazioni dello Statuto)**

1. Le modificazioni dello Statuto e delle Tabelle ad esso allegate, ad eccezione del Titolo I, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti, per le loro competenze, il Consiglio degli Studenti e i Consigli delle Scuole e dei Dipartimenti interessati. Il parere si intende favorevole decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dello stesso. Per le modificazioni del Titolo I dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, unitamente al parere favorevole della metà più uno dei Consigli di Dipartimento.

2. Le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche, approvate secondo le procedure previste dal presente Statuto, comportano l'automatico adeguamento delle corrispondenti Tabelle allegate.

3. Il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli Studenti, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, i Consigli delle Scuole, dei Dipartimenti e delle Scuole di Dottorato possono sottoporre al Senato Accademico proposte di modificazioni dello Statuto. Su tali proposte, il Senato Accademico si deve pronunciare entro il termine di centoventi giorni.

4. Lo Statuto e le relative modificazioni sono emanate dal Rettore, con proprio Decreto, secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 90 **(Entrata in vigore)**

1. Lo Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del corrispondente Decreto del Rettore. Le successive modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del corrispondente Decreto del Rettore.

TITOLO VIII **NORME TRANSITORIE**

Art. 91 **(Proroga degli Organi)**

1. Fino alla costituzione dei nuovi Organi Centrali e di quelli delle strutture didattiche e di ricerca previste dal presente Statuto restano in carica gli Organi Collegiali e Monocratici elettivi esistenti ai sensi dello Statuto previgente.

2. Al fine di garantire continuità gestionale e gli adempimenti connessi con l'esercizio finanziario, gli Organi Collegiali e Monocratici elettivi delle strutture di ricerca, didattica e servizio, dotati di autonomi poteri di gestione ai sensi dello Statuto previgente continuano a svolgere la sola gestione amministrativa e contabile fino alla data che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Successivamente, i sopra citati organi continuano a svolgere le loro funzioni in via straordinaria esclusivamente per la chiusura definitiva dei propri bilanci.

3. Le Facoltà continuano ad esercitare le funzioni ad esse affidate fino al termine dell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

4. La Commissione di Coordinamento dei Dipartimenti, prevista dal previgente Statuto, continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Senato Accademico.

Art. 92 (Costituzione dei Dipartimenti)

1. Le proposte di costituzione dei Dipartimenti sono presentate al Rettore entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Il Rettore provvede con proprio Decreto all'istituzione degli stessi, previa deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in prorogatio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso.

2. Fino all'elezione dei Direttori dei Dipartimenti costituiti ai sensi del comma precedente, le funzioni di Direttore sono esercitate pro tempore dal Decano del Dipartimento.

3. Entro quindici giorni dalla costituzione dei Dipartimenti, i Consigli di Corso di Studio richiedono l'afferenza al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento.

4. Entro quindici giorni dalla costituzione dei Dipartimenti, il Decano indice le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento, nominando contestualmente la relativa commissione elettorale. In prima applicazione, i rappresentanti degli studenti dotati di elettorato attivo e passivo, sono designati con Decreto del Rettore in seno ai rappresentanti degli studenti nei preesistenti Consigli di Corso di Studio e nelle Facoltà. Le elezioni si svolgono entro e non oltre i quindici giorni successivi.

5. Entro e non oltre i quindici giorni successivi alle elezioni di cui al comma precedente, il Decano di ciascun Dipartimento convoca il Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore e della Giunta. L'elezione si svolge entro e non oltre i quindici giorni successivi.

Art. 93 (Costituzione delle Scuole)

1. Entro trenta giorni dalla costituzione dei Dipartimenti, sulla base dei relativi decreti costitutivi e delle proposte di afferenza espresse ai sensi dell'art. 24, comma 2, del presente Statuto, viene definita con Decreto del Rettore la composizione delle Scuole. Tale Decreto determina, per ciascuna Scuola, i Dipartimenti coordinati dalla Scuola.

2. Entro e non oltre quindici giorni dall'elezione dei Direttori e delle Giunte dei Dipartimenti, i Decani delle Scuole convocano il corpo elettorale per l'elezione dei Direttori delle Scuole.

3. In prima applicazione, il corpo elettorale è costituito dai componenti dei Consigli di Dipartimento appartenenti alla Scuola. In prima applicazione i rappresentanti degli studenti dotati di elettorato attivo sono designati con Decreto del Rettore tra i rispettivi rappresentanti già componenti dei Consigli delle preesistenti Facoltà. L'elezione si svolge entro e non oltre i quindici giorni successivi.

Art. 94 (Attribuzione del personale tecnico-amministrativo alle strutture)

1. Contestualmente all'atto di costituzione dei Dipartimenti e delle Scuole, il Direttore Generale definisce con suo Decreto l'attribuzione provvisoria alle nuove strutture del personale tecnico-amministrativo proveniente dalle strutture centrali e periferiche del preesistente ordinamento, e determina altresì in via provvisoria il responsabile amministrativo di ciascuna struttura.

2. Entro la fine dell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Direttore Generale, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, sentiti i Direttori delle Scuole, i Direttori di Dipartimento e il personale tecnico-amministrativo interessato, avvia una procedura di valutazione delle esigenze e dei carichi di lavoro delle strutture didattiche, di quelle di ricerca e di quelle centrali, sulla base della quale sarà successivamente determinata, secondo criteri e procedure definiti nel Regolamento Generale di Organizzazione e nel rispetto delle relazioni sindacali, una assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture, tale da garantire l'utilizzazione ottimale delle professionalità esistenti e la più efficace soddisfazione delle esigenze dell'Ateneo.

Art. 95

(Costituzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione)

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla costituzione dei Dipartimenti, il Rettore convoca le elezioni del Senato Accademico e del Comitato di selezione dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione, e nomina la relativa commissione elettorale. Contestualmente, con Decreto del Rettore, sono pubblicati i due bandi previsti dall'art. 55 del presente Statuto, per la presentazione delle candidature al Consiglio di Amministrazione. L'elezione si svolge entro e non oltre i trenta giorni successivi.

2. Entro quindici giorni dalla sua costituzione, il Comitato di selezione dei candidati al Consiglio di Amministrazione presenta al nuovo Senato Accademico la rosa dei candidati interni prescelti. Il nuovo Senato Accademico procede alla nomina nella prima seduta successiva. Entro quindici giorni dall'elezione del nuovo Rettore il Comitato presenta a quest'ultimo la rosa dei candidati esterni prescelti. Il Rettore procede tempestivamente alla nomina, sentito il parere del Senato Accademico.

3. In prima applicazione, fino a quando non sia possibile indire nuove elezioni studentesche, i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione sono designati con Decreto del Rettore in seno ai rappresentanti degli studenti nei preesistenti Organi di Governo.

4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale, il Senato Accademico in prorogatio provvede all'avvio del procedimento per la designazione dei componenti il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 96

(Rettore)

1. Entro un mese dal suo insediamento, il Senato Accademico provvede all'adozione del Regolamento per l'elezione del Rettore. Entro e non oltre trenta giorni dall'adozione di tale Regolamento, sono indette le elezioni.

Art. 97

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale, il Rettore provvede all'avvio del procedimento per la designazione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 98

(Centri)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, gli esistenti Centri Interdipartimentali, di Servizi, di Competenza, di Eccellenza e ad altro titolo ufficialmente costituiti sono sottoposti a verifica da parte del Consiglio di Amministrazione il quale stabilirà, sentito il Senato Accademico e i Dipartimenti interessati e sulla base di criteri predeterminati, il mantenimento del Centro o stabilirà un termine entro il quale il Centro dovrà essere sciolto o trasformato.

Art. 99
(Direttore Generale)

1. In prima applicazione del presente Statuto, l'incarico di Direttore Generale viene conferito entro i termini di prorogatio dell'incarico di Direttore Amministrativo, secondo le modalità stabilite dall'art. 57 del presente Statuto.
2. Fino alla nomina del Direttore Generale ne svolge le funzioni il Direttore Amministrativo.

TABELLA A - SCUOLE DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

1. Scuola di scienze della natura.
2. Scuola di medicina.
3. Scuola di agraria e medicina veterinaria.
4. Scuola di scienze umanistiche.
5. Scuola di management ed economia.
6. Scuola di scienze giuridiche, politiche ed economico-sociali.

TABELLA B – AREE SCIENTIFICO-FORMATIVE

Macro-aree	Aree scientifico-formative	n. rappresentanti
1	Area 1 - scienze matematiche e informatiche Area 2 - scienze fisiche Area 3 - scienze chimiche Area 4 - scienze agrarie Area 5 - scienze della terra Area 6 - scienze biologiche	2 1 1 1 1 1
2	Area 7 - scienze mediche sperimentali Area 14 - scienze farmaceutiche Area 15 - scienze veterinarie Area 16 - scienze mediche cliniche	2 1 1 2
3	Area 11 - scienze giuridiche Area 12 - scienze economiche e statistiche Area 13 - scienze politiche e sociologiche	2 2 1
4	Area 8 - scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche Area 9 - scienze storiche e filosofiche Area 10 - scienze pedagogiche e psicologiche	3 2 1
		24